

Francesco Pomponi

**Decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276**

**Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.**

*Documento Area Studi Istituzionali e Normativi-Isfol*

Il decreto legislativo 276/03, emanato in attuazione della delega contenuta nella legge n.30/03, è l'ultimo dei provvedimenti che, negli ultimi anni e con diversa portata, sono intervenuti in materia di mercato del lavoro, rappresentando un significativo passo verso il completamento di quel difficile processo di riforma, destinato a modificarne sia i profili più propriamente giuslavoristici, sia quelli istituzionali ed organizzativi.

Sotto questo quest'ultimo aspetto ha assunto fondamentale importanza la modifica del Titolo V della Costituzione che, nella redistribuzione delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, ha rafforzato il ruolo di queste ultime.

Infatti, proprio il riconoscimento, da parte dell'art.117, comma 3, Cost., di una potestà legislativa regionale, sia pure concorrente, in materia di "tutela e sicurezza del lavoro", ha aperto alle Regioni uno spazio importante di intervento in materia, che trova corrispondenza anche in quell'art.3, comma 2, del decreto (emendato in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 3 luglio scorso), laddove vengono confermate le competenze delle Regioni, in materia di regolamentazione e organizzazione del mercato del lavoro.

La stessa previsione (art.7) di un regime di accreditamento regionale per i soggetti operanti sul territorio (oltre all'autorizzazione statale), dota le regioni stesse di uno strumento di controllo sullo svolgimento delle attività riconducibili ai servizi per l'impiego.

Qual è, dunque, il panorama che si va delineando nel mercato del lavoro sul piano delle competenze e quali sono le innovazioni introdotte dal decreto 276/03, rispetto al sistema precedente?

L'impianto istituzionale che è venuto a delinarsi a partire dalla normativa che, sul finire degli anni '90, è intervenuta sull'organizzazione del mercato del lavoro (in particolare il D.lgs 469/97), risulta costruito essenzialmente intorno all'asse istituzionale Regioni-Province (tra ruolo normativo-programmatico delle prime e ruolo operativo-gestorio delle seconde), mentre l'altro aspetto, legato all'intermediazione privata è rimasto, tutto sommato, defilato.

Se anche in materia di collocamento (riformato dal D.lgs 181/00, modificato dal D.lgs 297/02) è stata aperta la strada ai privati, vista l'ampia definizione di "servizi competenti" autorizzati, il provvedimento in esame non solo estende il novero degli organismi chiamati ad operare nei servizi per l'impiego, includendovi anche soggetti pubblici diversi dalle Province, ma ridisciplina (nel Titolo II "organizzazione e disciplina del mercato del lavoro") l'intero meccanismo di autorizzazione, prevedendo, come già anticipato, anche un dispositivo di accreditamento regionale.

La previsione, in sede di delega, di un unico regime autorizzatorio sia per gli intermediari pubblici che per quelli privati, è stata solo in parte recepita, laddove è stato invece introdotto un duplice regime di autorizzazione.

In generale, gli operatori privati (designati, unitamente a quelli pubblici, come "Agenzie per il lavoro") potranno essere autorizzati (seguendo la procedura descritta nell'art.4 e attraverso l'iscrizione in un apposito albo, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) a svolgere attività di somministrazione di lavoro (è stata prevista anche la somministrazione a tempo indeterminato), o di intermediazione (che si esplica nelle attività, già descritte nell'art.10 del D.lg469/97), o di selezione e ricerca del personale o di supporto alla ricollocazione professionale (quest'ultime dietro committenza privata). Il superamento del vincolo rappresentato dall'oggetto sociale esclusivo, poi, consente la nascita di agenzie del lavoro c.d. generaliste (quelle agenzie, infatti, che ottengono l'autorizzazione a svolgere attività di somministrazione a tempo, sia

determinato che indeterminato, sono automaticamente autorizzate a svolgere anche tutte le altre attività e le stesse agenzie di intermediazione potranno svolgere anche selezione e ricerca del personale e supporto alla ricollocazione professionale).

Al fine di ottenere l'autorizzazione, sono previsti (art.5) requisiti giuridici e finanziari generali e specifici, in relazione alla tipologia di attività che si intende svolgere, mentre regimi particolari di autorizzazione allo svolgimento di attività di intermediazione, sono previsti, nell'art.6, per particolari categorie di soggetti.

Questa norma, che desta qualche perplessità anche sotto il profilo interpretativo, sembra autorizzare, le Università (pubbliche e private), nonché le fondazioni universitarie, senza stabilire nessun requisito giuridico e finanziario.

Autorizzati all'intermediazione (sulla base di alcuni dei requisiti previsti per i privati) sono, poi, i Comuni, le Camere di commercio, gli Istituti di scuola secondaria superiore, soggetti del privato sociale (Enti bilaterali, associazioni di datori o prestatori di lavoro, associazioni nazionali di tutela dell'imprenditorialità, del lavoro o delle disabilità), o ancora soggetti giuridici appartenenti all'Ordine Nazionale dei consulenti del lavoro.

Allo scopo di rafforzare il fondamento regionalista del mercato del lavoro, il complesso sistema di autorizzazione (quale provvedimento statale di abilitazione ad operare nel mercato del lavoro) è stato affiancato, come già accennato, dal sistema di accreditamento regionale.

Analogamente a quanto avviene nel campo della formazione professionale, infatti, si intende affidare alle regioni il controllo sull'idoneità reale dei soggetti che operano sul territorio, a svolgere funzioni inerenti ai servizi all'impiego.

Il compito delle regioni sarà, quindi, propriamente organizzativo, provvedendo, anche sulla base di standard e principi stabiliti al livello nazionale, ad assicurare efficienza ed efficacia del mercato del lavoro sul territorio.

In conclusione possiamo affermare che se l'intera riforma "Biagi" persegue lo scopo di incrementare il tasso di occupabilità e di conferire trasparenza ed efficienza al mercato del lavoro, anche attraverso l'apertura a numerosi soggetti, proprio sotto il profilo istituzionale, tuttavia, sembrano emergere i maggiori elementi di criticità

L'impianto istituzionale, così come sembra delinarsi almeno nella traduzione normativa, rischia di presentarsi frammentario in considerazione del rischio che l'operare dei diversi soggetti si sottragga, al livello territoriale, alla logica di coordinamento e di programmazione che hanno caratterizzato l'organizzazione del mercato del lavoro fino ad ora.

Il quadro tratteggiato finora, infatti, testimonia di come l'equilibrio istituzionale precedente, sostanzialmente fondato sul binomio Regioni - Province, sia messo strutturalmente in discussione dall'ampio ventaglio di soggetti titolati a operare e vada, quindi, adeguatamente preso in considerazione il problema di individuare sedi e procedure di raccordo, di coordinamento e di armonizzazione tra l'azione dei diversi attori, secondo quegli stessi obiettivi di efficacia e trasparenza che, è bene ribadirlo, sono espressamente posti a base della c.d. "legge Biagi" (e richiamati nel decreto attuativo).